SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N. 96

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 15 ottobre 2015 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **LORENZO ALACQUA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti ivi compresa la memoria difensiva;
- che il sig. **LORENZO ALACQUA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art.1 bis, comma 1, del CGS e in relazione all'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico per aver sottoscritto in data 21.08.2012 con la società ACD Città di Vittoria un accordo economico per la conduzione della prima squadra provvedendo al deposito presso il Comitato Regionale Sicilia solo in data 16.12.2013, in ritardo rispetto al perentorio termine di giorni 20 stabilito dal C.U. della L.N.D. n. 89 del 7.10.2013 stagione sportiva 2013/14;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per un mese.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

Dichiara il sig. **LORENZO ALACQUA** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **un mese**.

Procedimento disciplinare a carico di **PASQUALE RANDO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti ivi comprese le deduzioni difensive;
- considerato che il sig. **PASQUALE RANDO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e in relazione a quanto prescritto al punto 14 dal C.U. n.1 della L.N.D. per la stagione sportiva 2012/13 per aver incassato somme superiori al premio ivi previsto;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per un mese.

Ritenuto che:

- dall'esame della documentazione e per quanto asserito negli atti difensivi sorge il fondato dubbio che la sottoscrizione della ricevuta in data 18.12.2012 per € 2.100, in comparazione con le altre firme del deferito pure agli atti, possa effettivamente essere apocrifa;
- detta ricevuta, oltre tutto, è stata rilasciata su un foglio "in bianco" e non già sulla carta intestata della società e per questo in forma assai anomala;
- è da aggiungere che il relativo pagamento sarebbe stato effettuato in contanti e dunque in violazione dell'ammontare massimo normativamente previsto;
- l'eccedenza contestata, pari a soli € 200,00 può effettivamente costituire un rimborso spese cumulabile con il corrispettivo delle prestazioni sportive.

P.Q.M.

proscioglie il sig. **PASQUALE RANDO** dall'addebito contestato.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO COLOMBO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **FRANCESCO COLOMBO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e in relazione agli articoli 34, comma 1 e all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto l'attività di tecnico per la società Virtus Bivona senza esserne regolarmente tesserato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per due mesi.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati ;

P.Q.M.

dichiara il sig. **FRANCESCO COLOMBO** responsabile dell'addebito disciplinare e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **due mesi.**

Procedimento disciplinare a carico di **VLADIMIRO CARAMEL** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **VLADIMIRO CARAMEL** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e in relazione agli articoli 34, comma 1 e all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto l'attività di tecnico per la società ASD Aci S. Antonio senza esserne regolarmente tesserato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per due mesi.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig **VLADIMIRO CARAMEL** responsabile dell'addebito disciplinare e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **due mesi.**

Procedimento disciplinare a carico di **GIAMPIERO RISO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **GIAMPIERO RISO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli all'art. 1 bis, comma 3, del CGS in quanto, regolarmente convocato per due volte dalla Procura Federale, non si presentava senza peraltro addurre valide giustificazioni;
- per rispondere della violazione di cui agli all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in quanto in una comunicazione telefonica con il dirigente della società ACD Trasimeno sig. Lorenzo Bruni, che lo aveva chiamato il 6.11.2014 per aver notizie su una telefonata minatoria ricevuta da un sedicente dirigente dell'ASD Sigillo, minacciava a sua volta di morte il medico della società

ACD Trasimeno (sig. Stefano Nuccioni) se fosse andato a Sigillo e, tutto ciò, a causa delle discussioni avvenute durante la partita del 5.11.2014;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro;
- esaminate le deduzioni difensive.

Ritenuto che:

A) per quanto concerne la mancata comparizione davanti agli organi inquirenti della federazione ciò risulta documentalmente comprovato;

B) per quanto invece riguarda le presunte minacce di morte la documentazione acquisita in sede di indagine non appare sufficiente a fornire adeguata comprova del fondamento dell'accusa

P.Q.M.

dichiara il sig **GIAMPIERO RISO** responsabile dell'addebito disciplinare di cui al capo A) che precede pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi tre**.

Procedimento disciplinare a carico di **CARMELO FAZIO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **CARMELO FAZIO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e in relazione agli articoli 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto l'attività di tecnico per la società ASD Pro Falcone senza esserne regolarmente tesserato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per due mesi;

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig **CARMELO FAZIO** responsabile dell'addebito disciplinare e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **due mesi.**

Procedimento disciplinare a carico di **FILIPPO BALSANO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **FILIPPO BALSANO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e in relazione agli articoli 34, comma 1, e all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto l'attività di tecnico per la società ASD Jatina Pro Monreale senza esserne regolarmente tesserato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig **FILIPPO BALSANO** responsabile dell'addebito disciplinare e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **due mesi.**

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE TAVOLINO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con

compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **GIUSEPPE TAVOLINO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e in relazione agli articoli 34, comma 1 e all'art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto l'attività di tecnico per la società AC Chiaramonte senza esserne regolarmente tesserato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due.

Ritenuto che:

i fatti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig **GIUSEPPE TAVOLINO** responsabile dell'addebito disciplinare e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **due mesi.**

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO DE ROSE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **FRANCESCO DE ROSE** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento al C.U. n.1 della L.N.D. per la stagione sportiva 2012/13, paragrafo 14, per aver pattuito in tale stagione con la società ASD Torre Attilia un premio di tesseramento di € 3.500,00, somma superiore ai massimali previsti dalle citate disposizioni;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per un mese.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **FRANCESCO DE ROSE** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **un mese.**

Procedimento disciplinare a carico di **COSTANTINO FORCELLINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **COSTANTINO FORCELLINI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e in relazione all'art. 36, comma 1, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed all'art. 3, punto 6, del C.U. n.1 del Settore Giovanile e Scolastico per la stagione sportiva 2013/14 per aver partecipato e comunque supervisionato nei mesi di giugno /luglio 2014 a raduni-provini non autorizzati dal Comitato Regionale Sicilia;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- tutti i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

Dichiara il sig. **COSTANTINO FORCELLINI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi sei.**

Procedimento disciplinare a carico di **GIOVANNI BELLAERA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico ha emesso la seguente:

ORDINANZA COLLEGIALE

Premesso

- che dall'esame del fascicolo è emerso che il signor **GIOVANNI BELLAERA** non risulta iscritto nell'elenco dei tecnici federali;
- che questo determina l'incompetenza funzionale della Commissione Disciplinare del S.T.;

ORDINA

la remissione degli atti alla Procura Federale.

Procedimento disciplinare a carico di **DANILO GALLO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **DANILO GALLO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e in relazione all'art. 36, comma 1, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed all'art. 3, punto 6, del C.U. n.1 del Settore Giovanile e Scolastico per la stagione sportiva 2013/14 per aver partecipato e comunque supervisionato nei mesi di giugno /luglio 2014 a raduni-provini non autorizzati dal Comitato Regionale Sicilia;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

Dichiara il sig. **DANILO GALLO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi sei**.

Procedimento disciplinare a carico di **LUCIANO ALOSCHI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **LUCIANO ALOSCHI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e in relazione all'art. 36, comma 1, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed all'art. 3, punto 6, del C.U. n.1 del Settore Giovanile e Scolastico per la stagione sportiva 2013/14 per aver partecipato e comunque supervisionato nei mesi di giugno /luglio 2014 a raduni-provini non autorizzati dal Comitato Regionale Sicilia;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

Dichiara il sig. **LUCIANO ALOSCHI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi sei.**

Procedimento disciplinare a carico di **ROBERTO CULOTTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **ROBERTO CULOTTI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e in relazione all'art. 36, comma 1, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed all'art. 3, punto 6, del C.U. n.1 del Settore Giovanile e Scolastico per la stagione sportiva 2013/14 per aver partecipato e comunque supervisionato nei mesi di giugno /luglio 2014 a raduni-provini non autorizzati dal Comitato Regionale Sicilia;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

Dichiara il sig. **ROBERTO CULOTTI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi sei.**

Procedimento disciplinare a carico di **LAMBERTO MAGRINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **LAMBERTO MAGRINI** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di un'ammenda di € 2.000,00;

visto che con nota del 09.09.2015 la Procura Generale dello Sport del CONI nulla ha osservato;

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Per il signor **ANDREA SCARPANTONI** che ha avanzato proposta di patteggiamento, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della FIGC rinvia per la decisione alla prima udienza utile.

Firenze, 16 ottobre 2015

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Gianni Rivera